

REGOLAMENTO IVASS N. 33 DEL 6 DICEMBRE 2016 CONCERNENTE L'INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALL'IVASS DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO IV-TER (INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE), ARTICOLI 47-QUATER, 47-OCTIES, 47-NOVIES, 47-DECIES, 190, 191, 216-OCTIES, 216-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI *PUBLIC DISCLOSURE* E *SUPERVISORY REPORTING*

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 6 dicembre 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 6/2016 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di informativa al pubblico e all'IVASS.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 4 soggetti:

[American Chamber of Commerce in Italy \(AmCham\)](#)
[ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
[Ordine degli Attuari](#)
[UGF - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)

L'Istituto ha integrato il testo del Regolamento con la previsione di procedure per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 47-octies, commi 1 e 3 del Codice. Sono state eliminate le disposizioni relative alle disposizioni transitorie di cui agli articoli 314 e 375 degli Atti Delegati in quanto non più tempestive.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 6/2016 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all'IVASS.

! Documento di consultazione n. 6/2016 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALL'IVASS DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO IV-TER (INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE), ARTICOLI 47-QUATER, 47-SEPTIES, 47-OCTIES, 47-NOVIES, 47-DECIES, 190, 191, 216-OCTIES, 216-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI PUBLIC DISCLOSURE E SUPERVISORY REPORTING.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	AmCham	Osservazioni generali		<p>Il regolamento va tenuto il più snello possibile per non comportare un ulteriore aggravio amministrativo, in aggiunta ai già stringenti e gravosi obblighi previsti dal corpo generale di norme emanate nell'ambito del regime di <i>Solvency II</i>.</p> <p>Per altro, si segnala che richiedere la produzione di reportistica non è necessariamente un modo per ridurre, o salvaguardare, il profilo di rischio delle imprese di assicurazione. Una iper-responsabilizzazione delle imprese di assicurazione su aspetti formali e di reportistica, non aggiunge in via automatica elementi di tutela del mercato e – soprattutto ove il livello di <i>reporting</i> è molto elevato, ad es. nel caso di un gruppo - può risolversi in una produzione di reportistica col rischio di essere solo fine a se stessa.</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
2	ANIA	Osservazioni generali		<p>Ringraziando in primo luogo per la possibilità di prender parte alla consultazione riportiamo di seguito le seguenti osservazioni di carattere generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella relazione di presentazione del regolamento in esame, al paragrafo 2, si specifica che “Le Linee guida dell'EIOPA sono corredate da indicazioni di maggior dettaglio (c.d. explanatory text) che l'Istituto considera nell'esplicazione concreta dell'attività di vigilanza anche laddove, vista la loro natura, non si prestano a essere riprese in disposizioni regolamentari”. Nell'ottica di agevolare la lettura e l'applicazione del Regolamento e di evitare dubbi interpretativi (a causa della frammentarietà della normativa di riferimento, della difformità linguistica e del non completo collegamento dei diversi articolati), si propone di recepire all'interno del Regolamento (anche sotto forma di allegato o nella relazione di presentazione) i contenuti dell'explanatory test a cui l'Istituto intende uniformarsi nella esplicazione della propria attività di vigilanza. - Con riguardo alla consultazione sulla revisione legale delle informazioni acquisite per finalità prudenziali e sul SFCR, si ritiene che i presidi previsti dal nuovo regime Solvency II in tema di processi e funzioni di controllo siano molteplici e tali da garantire una adeguata attendibilità e correttezza dei dati forniti; si ritiene quindi che un ulteriore giudizio fornito da revisori esterni non sia necessario. Qualora l'Istituto ritenesse opportuno richiedere un giudizio da parte dei revisori contabili si auspica che le voci sottoposte a revisione limitata siano quelle dello Stato patrimoniale e dei Fondi Propri (opzione 2 del documento in consultazione). In tal caso, si richiede di non considerare le technical provisions nel perimetro di revisione perché a nostro parere l'attività di controllo è già svolta dalla Funzione Attuariale. Inoltre si richiede di prevedere che la relazione del revisore abbia al più una frequenza annuale. 	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>SI ringrazia per l'osservazione che non richiede modifiche al testo. La tematica della revisione è affrontata in un separato intervento regolamentare.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<ul style="list-style-type: none"> - Si propone di valutare l'opportunità di verificare il rapporto tra SFCR e RSR: IVASS nella relazione al documento enuncia un principio generale per cui la reportistica riservata al Regolatore dovrebbe riportare informazioni "più ampie" rispetto a quella dedicata al mercato. In quest'ambito sarebbe molto utile per le imprese stabilire un "nocciolo" d'informativa comune ad entrambi i documenti. 	<p>Il commento non richiede modifiche al testo</p> <p>L'art. 304, co. 1 degli AD estende al RSR la stessa struttura dell'SFCR, non prevedendo però duplicazione di informazioni.</p>
3	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali		Si allega al presente Contributo alla consultazione, anche l'allegato 1 trasmesso da Codesta Spettabile Autorità unitamente al materiale sulla procedura di consultazione del Documento in oggetto, con il contributo da parte dell'Ordine degli Attuari al "Possibile ambito di applicazione del giudizio del revisore" sulla Relazione solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 47-septies del Codice delle Assicurazioni Private	Si veda la risoluzione al commento n. 2 , seconda alinea
4	UGF	Osservazioni generali		Come previsto dalla Relazione di presentazione allo Schema di Regolamento, si richiede di esplicitare, nell'ambito del Regolamento medesimo, l'abrogazione degli artt. 28, co. 2 e 28-bis del Regolamento ISVAP n. 20/2008.	<p>Il commento non richiede modifiche al testo</p> <p>Le relazioni di cui all'art. 28, co. 2 e 28-bis del Regolamento n. 20/2008 sono comunque superate dall'informativa pubblica e al supervisore previste da <i>Solvency II</i>.</p> <p>Il regolamento <i>governance</i> è in corso di aggiornamento</p>
5	ANIA	3	1, C	Si propone di aggiungere il seguente punto al comma: Il Regolamento si applica... <i>alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo per il quale non sia intervenuta dichiarazione da parte dei competenti organi di</i>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Il <i>framework Solvency II</i> individua nella dichiarazione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale</i> ".	di equivalenza il presupposto non per una disapplicazione generale delle norme europee, ma per un adattamento specifico di alcune previsioni ben individuate (e tra queste non figurano quelle relative al reporting)
6	ANIA	5	1 - a	Si propone di specificare che l'identificazione delle "persone responsabili" può avvenire a livello di responsabili delle varie direzioni coinvolte del processo. Tale specifica eviterebbe aggiornamenti della politica ogniqualvolta una persona coinvolta nel processo sia assunta, trasferita o si dimetta.	Proposta accolta Si condivide la ratio del commento. Il testo regolamentare è stato rivisto per maggiore chiarezza, sempre seguendo con il dettato della linea guida. Analogia modifica è stata apportata nell'articolo 17.
7	ANIA	5	2	L'art. 30 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) prevede che: <i>"....comma 5. L'impresa adottauna politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.</i> <i>6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione."</i> Tale disposizione non sembrerebbe essere stata ripresa nel disposto normativo dell'articolo 5 comma 2 dello Schema di Regolamento, non essendo infatti prevista l'approvazione del CdA	Il commento non richiede modifiche al testo. Non è necessario replicare in sede regolamentare disposizioni già contenute in norme primarie.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>per la politica scritta sulla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa.</p> <p>Si auspica un chiarimento al fine di verificare se tale politica deve essere approvata dal CdA, così come previsto nel CAP.</p>	
8	ANIA	6	1	<p>Come specificato nel Decreto legislativo 12/05/2015 n.74, art. 344-quater, commi 1 e 4, per la presentazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria in caso di ultima società controllante, la scadenza dei termini è fissata 6 settimane dopo rispetto a quella prevista per il termine della presentazione da parte dell'impresa singola.</p> <p>I dati relativi alla solvibilità di gruppo potrebbero non essere disponibili per la data di presentazione delle relazione "solo" da parte dell'impresa.</p> <p>Si chiede di specificare che la richiesta di inserire informazioni inerenti l'adeguatezza patrimoniale di Gruppo sia riferita solamente alla relazione di Gruppo, ossia se le partecipanti devono indicare esclusivamente se fanno parte o meno di un Gruppo la cui Capogruppo è soggetta al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>Il testo regolamentare è stato emendato per prevedere la possibilità di inviare le informazioni sulla solvibilità di gruppo in linea con le tempistiche di gruppo.</p> <p>Si nota dai commenti (anche il n. 9 e 10) tuttavia una malintesa interpretazione delle disposizioni: i particolari soggetti identificati da questo articolo sono tenuti al calcolo della solvibilità di gruppo ma, trattandosi di situazioni particolari, non è previsto l'assoggettamento ad un reporting di gruppo completo (solo limitato alla solvibilità di gruppo). L'inclusione delle informazioni dovute nel reporting individuale costituisce una semplificazione che – a seguito della modifica richiesta - può non essere</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					utilizzata.
9	ANIA	6	1, 2	<p>Con riferimento al comma 1, si chiede conferma che l'espressione <i>"tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi ..."</i> sia da riferirsi all'<i>"impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato Terzo"</i> e che l'impresa in questione sia quindi riconducibile alle fattispecie di cui all'Art. 3, co. 1, lett. a) e b) del Regolamento IVASS n. 17/2016.</p> <p>Con riferimento al comma 2, si chiede di chiarire se l'espressione <i>"tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi ..."</i> sia da riferirsi (i) all'<i>"impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana controllata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista"</i>, riconducendo quindi l'impresa in questione esclusivamente alle fattispecie di cui all'Art. 3, co. 1, lett. e) e f) del Regolamento IVASS n. 17/2016, ovvero (ii) alla <i>"società di partecipazione assicurativa"</i> o alla <i>"società di partecipazione finanziaria mista"</i>.</p> <p>Nel caso sub (i), la disposizione non risulterebbe quindi applicabile alle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista italiana. Se si conferma tale ipotesi, si suggerisce, per maggiore chiarezza e coerenza con il Regolamento IVASS n. 17/2016, di integrare il testo della disposizione aggiungendo dopo la parola <i>"mista"</i> l'espressione <i>"con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato Terzo"</i>.</p> <p>Si chiede di specificare che la richiesta di inserire informazioni inerenti l'adeguatezza patrimoniale di Gruppo sia riferita solamente alla relazione di Gruppo, ossia se le controllate devono indicare esclusivamente se fanno parte o meno di un Gruppo la cui</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. L'impresa di assicurazione e riassicurazione cui si riferisce l'art. 6 comma 1 è riconducibile alla sola fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento. n. 17/2016.</p> <p>L'espressione è riferita alle imprese di cui all'art. 3. Comma 1, lettere e) ed f) del Regolamento n. 17/2016. Il testo è stato riformulato per maggiore chiarezza.</p> <p>L'osservazione non è chiara: i soggetti menzionati non sono tra quelli tenuti agli adempimenti. Si rimanda alla risoluzione al commento</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Capogruppo è soggetta al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale.	n. 8 ed alla prima risoluzione in questo commento.
10	UGF	6	1,2	<p>Con riferimento al comma 1, si chiede conferma che l'espressione <i>“tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi ...”</i> sia da riferirsi all'<i>“impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato Terzo”</i> e che l'impresa in questione sia quindi riconducibile alle fattispecie di cui all'Art. 3, co. 1, lett. a) e b) del Regolamento IVASS n. 17/2016.</p> <p>Con riferimento al comma 2, si chiede di chiarire se l'espressione <i>“tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi ...”</i> sia da riferirsi:</p> <p>(i) all'<i>“impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana controllata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista”</i>, riconducendo quindi l'impresa in questione esclusivamente alle fattispecie di cui all'Art. 3, co. 1, lett. e) e f) del Regolamento IVASS n. 17/2016;</p> <p>ovvero</p> <p>(ii) alla <i>“società di partecipazione assicurativa”</i> o alla <i>“società di partecipazione finanziaria mista”</i>.</p> <p>Nel caso sub (i), la disposizione non risulterebbe quindi applicabile alle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista italiana. Se si conferma tale ipotesi, si suggerisce, per maggiore chiarezza e coerenza con il Regolamento IVASS n. 17/2016, di integrare il testo della disposizione aggiungendo dopo la parola <i>“mista”</i> l'espressione <i>“con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato Terzo”</i>.</p> <p>Si chiede inoltre di precisare quali siano <i>“le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo”</i> che devono essere integrate nelle Relazioni delle imprese di cui ai</p>	<p>Cfr. risoluzioni di cui al commento n. 8-9</p> <p>Si tratta delle informazioni sulla solvibilità di gruppo previste dalle disposizioni europee applicabili (es. art 359 e 372 degli atti delegati). Cfr. risoluzione al commento 8.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				commi 1 e 2.	
11	ANIA	7	1 – c	L'articolo fa riferimento anche ai soggetti controparti di operazioni infragruppo; tale riferimento non sembra opportuno in tale contesto, in quanto si riterrebbe più adatto nell'ambito del nuovo documento IVASS n.8/2016 in consultazione recante disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo.	Proposta non accolta Si ritiene preferibile una rappresentazione unitaria della struttura del gruppo anche tenuto conto che la maggior parte delle controparti sono parti del gruppo.
12	ANIA	7	3	Si richiede di sostituire la dicitura “ <i>contratti di leasing più significativi</i> ” con “ <i>contratti di leasing significativi</i> ”, al fine di limitare l'informativa agli aspetti rilevanti coerentemente a quanto indicato nella Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure GL 1.	Proposta accolta Il testo è stato conseguentemente modificato.
13	UGF	7	3	Si richiede di sostituire l'espressione “ <i>contratti di leasing più significativi</i> ” con la seguente: “ <i>contratti di leasing significativi</i> ”, al fine di limitare l'informativa agli aspetti rilevanti in senso perfettamente coerente con quanto espressamente indicato nella Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure GL 1.	Cfr. risoluzione al commento n. 12
14	UGF	8	1, lett. b)	Alla luce di quanto previsto dall'art. 30, co. 2, lett. e), del CAP, si suggerisce di sostituire l'espressione “ <i>le funzioni fondamentali</i> ” con la seguente: “ <i>le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna ed attuariale</i> ”.	Proposta non accolta Il testo proposto non migliora la chiarezza della disposizione
15	UGF	11	2	A conclusione del primo periodo “ <i>La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di attività</i> ” si propone di aggiungere le seguenti parole: “ , se rilevanti ”. Tale precisazione consente di omogeneizzare il testo del regolamento a quanto	Proposta accolta. Il testo è stato riformulato

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				previsto dalla Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure GL 7.	
16	ANIA	11	2	Si suggerisce di aggiungere le parole , “ <i>se rilevanti</i> ” al termine della frase “ <i>La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di attività</i> ”. Tale aggiunta consente di uniformare il testo del regolamento a quanto previsto dalla Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure GL 7.	Cfr. la risoluzione al commento n. 15
17	ANIA	11	2 (b)	Si propone di eliminare la descrizione delle analisi di sensitività dei valori rilevati in bilancio, per le attività finanziarie rilevanti, in quanto non espressamente prevista dalla Guidelines EIOPA.	Proposta non accolta Il testo proposto riprende Regolamento riprende parte dell' <i>explanatory text</i> (GL 7 – 2.23)
18	ANIA	13	2	Si suggerisce di aggiungere le parole, “ <i>se rilevanti</i> ” al termine della frase “ <i>La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di passività</i> ”. Tale aggiunta consente di uniformare il testo del regolamento a quanto previsto dalla Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure – GL 10.	Proposta accolta Il testo è stato riformulato
19	UGF	13	2	A conclusione del primo periodo “ <i>La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di passività</i> ” si propone di aggiungere le parole “ <i>, se rilevanti</i> ”. Tale precisazione consente di omogeneizzare il testo del regolamento a quanto previsto dalla Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure – GL 10.	Si veda la risoluzione al commento n. 18
20	UGF	14	1, lett. i)	Si propone di aggiungere la congiunzione “ <i>e</i> ” tra l’espressione “ <i>fondi propri di base</i> ” e l’espressione “ <i>sulla natura di quest’ultimo</i> ” (cfr. <i>Guidelines EIOPA on reporting and public disclosure</i> - GL 12, lett. i).	Proposta accolta Il testo è stato modificato
21	ANIA	14	2	IVASS prescrive di illustrare le modalità di calcolo e il significato di eventuali indicatori di solvibilità aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel QRT degli Own Funds.	Proposta accolta Il testo è stato modificato per maggiore allineamento alla linea guida .

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Non risulta chiara la fattispecie cui si fa riferimento; per quanto se ne sottolinei l'“eventualità” in assenza di una fattispecie cui ricondurre la previsione.	
22	UGF	15	1, lett. b)	<p>Al fine di semplificare la disposizione, si propone di fare riferimento all'art. 216-sexies del CAP, riformulando la norma come di seguito riportato: “laddove elementi significativi dei fondi propri sono emessi da un'impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 216-sexies, co.1, lett. e), secondo periodo, del Codice, la descrizione del sistema di classificazione degli elementi dei fondi propri, fra cui le informazioni sui livelli, sui criteri e sui limiti previsti dallo Stato terzo”.</p> <p>Ove non si ritenga opportuno procedere con tale riformulazione, si propone di aggiungere dopo le parole “è inclusa nel calcolo” la seguente locuzione: “della solvibilità di gruppo”.</p>	<p>Proposta accolta</p> <p>Il testo è stato riformulato</p>
23	ANIA	17	1 - a	Si propone di specificare che l'“identificazione delle persone responsabili” può avvenire a livello di responsabili delle varie direzioni coinvolte del processo. Tale specifica eviterebbe aggiornamenti della politica ogniqualvolta una persona coinvolta nel processo sia assunta, trasferita o si dimetta.	Proposta accolta Cfr. risoluzione al commento n. 12
24	ANIA	17	1-2	Si propone a IVASS un chiarimento circa la politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS, di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice e richiamata nel documento di consultazione; nello specifico si chiede conferma che la suddetta coincida con la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (c.d. reporting policy) di cui al Regolamento 20.	<p>Il commento non richiede modifiche al testo.</p> <p>Il Regolamento 20/2008 è in corso di revisione.</p>
25	ANIA	18	1	Come specificato nel Decreto legislativo 12/05/2015 n.74, art. 344-quater, commi 1 e 4, per la presentazione dell'informativa annuale ai fini della verifica delle condizioni di esercizio in caso di ultima società controllante, la scadenza dei termini è fissata 6 settimane dopo rispetto a quella prevista per il termine della presentazione da parte	Cfr. risoluzione al commento n. 8

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>dell'impresa della relazione periodica all'IVASS.</p> <p>I dati relativi alla solvibilità di gruppo potrebbero non essere disponibili per la data di presentazione delle relazione “solo” da parte dell'impresa.</p> <p>Si chiede di specificare che la richiesta di inserire informazioni inerenti l'adeguatezza patrimoniale di Gruppo sia riferita solamente alla relazione di Gruppo, ossia se le partecipanti devono indicare esclusivamente se fanno parte o meno di un Gruppo la cui Capogruppo è soggetta al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale.</p>	
26	ANIA	18	1, 2	<p>Con riferimento al comma 1, si chiede conferma che l'espressione <i>“tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi ...”</i> sia da riferirsi all'<i>“impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato Terzo”</i> e che l'impresa in questione sia quindi riconducibile alle fattispecie di cui all'Art. 3, co. 1, lett. a) e b) del Regolamento IVASS n. 17/2016.</p> <p>Con riferimento al comma 2, si chiede di chiarire se l'espressione <i>“tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi ...”</i> sia da riferirsi (i) all'<i>“impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana controllata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista”</i>, riconducendo quindi l'impresa in questione esclusivamente alle fattispecie di cui all'Art. 3, co. 1, lett. e) e f) del Regolamento IVASS n. 17/2016, ovvero (ii) alla <i>“società di partecipazione assicurativa”</i> o alla <i>“società di partecipazione finanziaria mista”</i>.</p> <p>Nel caso sub (i), la disposizione non risulterebbe quindi applicabile alle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista italiana. Se si conferma tale ipotesi, si suggerisce, per maggiore chiarezza e coerenza con il</p>	<p>Cfr. le risoluzioni al commento n. 9</p> <p>Il testo è stato inoltre emendato per chiarire che, nel caso del comma 2 dove la controllante abbia sede in UE, le informazioni non sono dovute se l'IVASS ne dispone per via di accordi nell'ambito del Collegio dei supervisori (art. 6.4 del Regolamento 17/2016 attuativo dell'articolo 216 ter del Codice)</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Regolamento IVASS n. 17/2016, di integrare il testo della disposizione aggiungendo dopo la parola “ <i>mista</i> ” l’espressione “ <i>con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato Terzo</i> ”.	
				Si chiede di specificare che la richiesta di inserire informazioni inerenti l’adeguatezza patrimoniale di Gruppo sia riferita solamente alla relazione di Gruppo, ossia se le controllate devono indicare esclusivamente se fanno parte o meno di un Gruppo la cui Capogruppo è soggetta al calcolo dell’adeguatezza patrimoniale.	
27	UGF	18	1, 2	Con riferimento all’articolo 18, si chiedono i medesimi chiarimenti sottoposti all’attenzione sub articolo 6, commi 1, 2, sopra espressi.	Cfr. la risoluzione al commento n. 10
28	UGF	20	1, lett. e)	Per maggior chiarezza, si propone di riformulare la lettera e) come segue: “ <i>l’indicazione delle modalità attraverso cui la politica e le pratiche di remunerazione dell’impresa sono coerenti con, e promuovono, una gestione sana ed efficace dei rischi [...]</i> ” (cfr. Guidelines EIOPA on reporting and public disclosure - GL 18, lett. b): “[...] are consistent with and promote sound and effective risk management [...]”).	Proposta accolta L’articolo è stato modificato
29	UGF	20	3, lett. d)	Alla luce di quanto previsto dall’art. 30, co. 2, lett. e) del CAP, si propone di sostituire l’espressione “ <i>le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna ed attuariale</i> ” con la seguente formulazione onnicomprensiva: “ <i>le funzioni fondamentali</i> ”.	Proposta non accolta Cfr. la risoluzione al commento n. 14
30	ANIA	24	1(c)	Le informazioni relative ai “limiti di un contratto” (contract boundaries) dovrebbero, a nostro avviso, essere mirate a illustrare le motivazioni dell’applicazione di tale disciplina e non invece a spiegare la natura di tutti i contratti a premi ricorrenti cioè di quei contratti ove non si applica la disciplina del “limite”; questi, nelle imprese vita, rappresentano la stragrande maggioranza dei casi. Pertanto la richiesta espressa da questo articolo implicherebbe l’onere di fornire spiegazioni sulla quasi totalità dei prodotti a premio	Proposta non accolta Il testo regolamentare segue la linea guida

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				ricorrente. Si propone di modificare l'articolo nel modo seguente: “una descrizione dei limiti di un contratto applicati nell’ambito di ogni area di attività ed i dettagli dei prodotti assicurativi esistenti ove si applicano i limiti sui premi ricorrenti”.	
31	ANIA	24	1(n)	Si propone di modificare nel modo seguente la proposta di wording dell’articolo: “le caratteristiche del metodo di calcolo della migliore stima degli importi significativi recuperabili dai contratti di riassicurazione”.	Proposta non accolta Il testo regolamentare segue la linea guida
32	ANIA	25	1	Si suggerisce di aggiungere l’aggettivo “ <i>rilevanti</i> ” subito dopo alle parole “ <i>qualsiasi altra attività o passività fuori bilancio</i> ”. Tale aggiunta consente di uniformare il testo del regolamento a quanto previsto dalla Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure – GL 23.	Proposta accolta Il testo è stato modificato
33	UGF	25	1	Si propone di aggiungere subito dopo le parole “ <i>qualsiasi altra attività o passività fuori bilancio</i> ” l’aggettivo “ <i>rilevanti</i> ”. Tale modifica consente di omogeneizzare il testo del regolamento a quanto previsto dalla Guidelines Eiopa on reporting and public disclosure – GL 23.	Proposta accolta Cfr. risoluzione al commento n. 32
34	UGF	28	3	Si propone di inserire la dicitura “ <i>del Codice</i> ” dopo l’espressione “ <i>commi 3, 5, 6 e 11</i> ”.	Proposta accolta Il testo è stato modificato
35	UGF	29	3	Si propone di inserire la dicitura “ <i>del Codice</i> ” dopo l’espressione “ <i>commi 7, 9, 10 e 11</i> ”.	Proposta accolta Il testo è stato modificato
36	UGF	34	1	Si propone di inserire la dicitura “ <i>del Codice</i> ” dopo l’espressione “ <i>comma 2 dell’articolo 216-novies</i> ”.	Proposta accolta Il testo è stato modificato

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
37	ANIA	37	1	<p>Tale articolo prevede l'approvazione da parte del solo Organo amministrativo, prima dell'invio a IVASS, dei modelli di informativa quantitativa trimestrale.</p> <p>Si richiede di ripristinare l'impostazione normativa contenuta nel <i>"Final Report on public consultation No. 14/047 on Guidelines on reporting and public disclosure"</i>, Guideline 37 - 1.53. <i>"Insurance and reinsurance undertakings should ensure that the quarterly quantitative templates has been approved either by the AMSB or by persons who effectively run the insurance or reinsurance undertaking before submitting them to the supervisory authority concerned"</i>, che prevede, per i modelli di informativa quantitativa trimestrale, l'approvazione da parte dell'Organo amministrativo o, in alternativa, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa.</p> <p>Confermando infatti le linee guida EIOPA si darebbe la possibilità alle compagnie di decidere quale approccio applicare sulla base delle più opportune decisioni di governance che dovrebbero essere lasciate alla decisione delle singole società.</p> <p>L'attuale vincolo contenuto nel documento in pubblica consultazione porrebbe infatti un significativo aggravio amministrativo alle compagnie, imponendo l'approvazione di un'informativa di dettaglio trimestrale all'Organo amministrativo.</p> <p>Il passaggio trimestrale in Consiglio di Amministrazione risulterebbe quindi, a nostro avviso, eccessivamente oneroso anche in previsione delle tempistiche target di invio della reportistica all'autorità di vigilanza, cfr. Decreto legislativo 12/05/2015 n.74, articolo 344-quater comma 3 e, per le imprese quotate, delle tempistiche CONSOB non sempre allineate a quelle EIOPA.</p> <p>In generale comunque si sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato i presidi di controllo interno già richiedono l'informativa agli organi di governo degli scostamenti significativi nel profilo di rischio delle compagnie; - dall'altro che, in molti casi, in particolare per le compagnie di 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo è stato modificato tenendo conto del suggerimento richiesto sulla base della linea guida. In particolare, l'Organo amministrativo può delegare l'approvazione della modulistica quantitativa trimestrale ad un membro dell'Alta Direzione che tempestivamente riferisce all'Organo sulle grandezze principali.</p> <p>Al riguardo si riporta il <i>feedback</i> di EIOPA sull'argomento (punto 2.2. lettera b) del Final Report sulla pubblica consultazione delle linee guida in materia di reporting:</p> <p><i>"EIOPA believes that the approval by the AMSB of the information reported to the National Competent Authorities is an important part of the process to be completed by undertakings. EIOPA would also like to raise the attention on the fact a proportionate approach has been taken regarding the approval of the quarterly quantitative reporting, as it can be approved by the person who</i></p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>maggiori dimensioni e complessità, è comunque prassi informare il CdA circa la situazione solvibilità su base trimestrale.</p> <p>Si chiede inoltre di limitare l'approvazione dell'Organo amministrativo solo per i modelli annuali.</p>	<i>effectively run the undertaking</i> .
38	AmCham	37	1	<p>Tale disposizione si pone in attuazione dell'art. 47 <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005 ("CAP") recante Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio. Prevede al secondo comma che <i>"l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni [...] che l'impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa"</i>.</p> <p>L'art. 47 <i>quater</i> del CAP è stato introdotto ai sensi del d. lgs 74/2015, norma domestica di attuazione della direttiva cd. Solvency II (Direttiva 2009/138/CE, la "Direttiva").</p> <p>A livello di Direttiva, le previsioni rilevanti ai fini dell'emanazione della presente proposta di Regolamento sono quelle degli articoli 35, 51, 53, 54, 55, 254, paragrafo 2 e 256 della Direttiva stessa, recepiti rispettivamente dagli articoli 47-<i>quater</i>, 47-<i>septies</i>, 47-<i>octies</i>, 47-<i>novies</i>, 47-<i>decies</i>, 190, 191, 216-<i>octies</i>, 216-<i>novies</i> del CAP.</p> <p>La previsione ex art. 37, nel testo posto in consultazione, richiede <u>l'approvazione in sede consiliare</u> – nell'inciso in commento, <i>"l'organo amministrativo"</i> - con riferimento all'<u>informativa</u> da trasmettere ad IVASS, ivi inclusa quella <u>trimestrale</u>. Tale previsione di approvazione consiliare non trova tuttavia una previsione analoga nella corrispondente normativa UE e con riferimento alle tempistiche, né in sede di Direttiva, né in sede di norma attuativa (CAP). Si riscontra invece una previsione generale di obbligo di reportistica trimestrale, nelle linee guida EIOPA con riferimento all'art 35 della Direttiva.</p>	Cfr. la risoluzione al commento n. 37

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>L'art 35 della Direttiva reca 'Informazioni da fornire a fini di vigilanza' e specificamente "1. <i>Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini di vigilanza. Tali informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per l'attuazione delle seguenti funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 36:</i></p> <p><i>a) valutare il sistema di governance adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;</i></p> <p><i>b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza."</i></p> <p>In sintesi, a livello di normativa UE non si ritrova un requisito di approvazione della relazione/informativa periodica trimestrale da parte dell'organo amministrativo.</p> <p>Per altro, l'art 55 della Direttiva recante 'Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: politica e approvazione' (1. <i>Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di porre in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 51 e 53 e l'articolo 54, paragrafo 1, e di dotarsi di una politica scritta che garantisca continuamente l'adeguatezza delle informazioni presentate conformemente agli articoli 51, 53 e 54. 2. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all'approvazione dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.</i>), non fa riferimento diretto all'art 35.</p> <p>Circa le linee guida EIOPA, si riscontra un riferimento ad una</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>eventuale approvazione da parte dell'organo amministrativo della reportistica trimestrale. In particolare, con riferimento agli 'Orientamenti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico' (EIOPA-BoS-15/109IT) – nel testo inglese '<i>Guidelines on reporting and public disclosure</i>' (EIOPA-BoS-15/109EN) -, Sez. IV - Processi di informativa al pubblico e informazioni da fornire alle autorità di vigilanza - nell'Orientamento n. 37 recante Approvazione delle informazioni trasmesse alle autorità di vigilanza, ove si legge "1.52. <i>Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che le informazioni transitorie, la relazione periodica per l'autorità di vigilanza e i modelli di informativa quantitativa annuale siano stati approvati dall'OADV</i> [n.d.r.: organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, in base alla definizione contenuta nel documento] <i>prima di presentarli all'autorità di vigilanza interessata.</i></p> <p>1.53. <i>Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i modelli quantitativi trimestrali siano stati approvati dall'OADV o dalle persone che dirigono effettivamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, prima di presentarli all'autorità di vigilanza interessata.</i>" [n.d.r.: sottolineato aggiunto].</p> <p>Sulla base del detto Orientamento n. 37, è pacifico che l'approvazione dell'informativa quantitativa annuale debba essere approvata dall'organo amministrativo, tuttavia, con riferimento all'informativa trimestrale dette linee guida lasciano aperta la possibilità che, in alternativa all'approvazione da parte dell'organo amministrativo, vi sia quella delle "persone che dirigono effettivamente l'impresa", vale a dire i dirigenti/quadri capi funzione. Tale osservazione lascia intendere che, secondo la proposta in consultazione, IVASS regolamenterebbe la materia optando per l'esclusione di una facoltà che le linee guida EIOPA invece ammettono. Sotto il profilo pratico, si preferirebbe viceversa, ed in aderenza a quanto previsto esplicitamente dalle stesse linee guida EIOPA che i modelli quantitativi trimestrali delle imprese possano essere trasmessi anche con la mera approvazione da parte delle</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>“persone che dirigono effettivamente l’impresa”.</i></p> <p>Non si ritiene, pertanto, che la reportistica trimestrale debba essere necessariamente soggetta all’approvazione da parte dell’organo amministrativo ma che debba essere ammessa la possibilità che tale reportistica trimestrale sia approvata prima della sua trasmissione esclusivamente da persone che dirigono effettivamente l’impresa.</p> <p>Approvazione dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione) che è operativamente onerosa, non solo per la quantità di informazioni, le modalità e i tempi con cui queste devono essere elaborate, ma anche per le tempistiche ristrette da rispettare per le procedure interne dei consigli di amministrazione delle singole imprese di assicurazione, che nel quadro normativo generale, andrebbero a determinarsi.</p> <p>In particolare, il termine delle cinque settimane a partire dal 2019 per la comunicazione dell’informativa trimestrale dalla sua predisposizione (e quindi per la preventiva approvazione da parte dell’organo amministrativo stesso), andrebbe sostanzialmente a ridursi in pratica a massime 3-4 settimane, considerati anche i termini per la convocazione del consiglio medesimo, e per la trasmissione con un congruo anticipo dei documenti da trattare in sede consiliare, ai singoli membri. Membri che in diversi casi, per altro, per i gruppi più grandi, siedono nel consiglio di imprese d’assicurazione di più paesi, o anche in più continenti.</p> <p>Sotto il profilo di una valutazione costi-benefici, vi sarebbe pertanto un totale squilibrio.</p> <p>Congiuntamente a tale consistente onere, si consideri l’ulteriore</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>aggravio operativo costituito dal fatto che la reportistica trimestrale con riferimento al IV trimestre dell'anno non è assorbita dalla reportistica al 31/12, nonostante la parziale duplicazione delle informazioni che devono essere riportate ai fini della reportistica sia trimestrale che annuale. D'altro canto, solo una parte dell'informativa annuale (SFCR, sostanzialmente bilancio Solvency II e note esplicative) ha come destinatario il mercato. Il che renderebbe ancor meno necessaria l'approvazione del consiglio di amministrazione della restante parte.</p> <p>Per le imprese facenti parte di gruppi non UE, che hanno già un proprio canale di reportistica alla capogruppo slegato dall'impianto Solvency II, una reportistica trimestrale approvata in consiglio di amministrazione si risolve in un ulteriore aggravio, senza particolari benefici a livello di gruppo.</p> <p>L'eliminazione, pertanto, dell'obbligo di approvazione trimestrale da parte del consiglio di amministrazione dell'informativa costituirebbe un'ulteriore semplificazione, nell'ottica di uno dei principi cardine della Direttiva, vale a dire il principio di proporzionalità.</p> <p><i>Si propone quindi di modificare la norma in commento prevedendo quanto segue:</i></p> <p><i>a) L'approvazione da parte dell'organo amministrativo (il consiglio di amministrazione) della sola reportistica su base annuale;</i></p> <p><i>b) In subordine, l'approvazione del consiglio di amministrazione della reportistica su base annuale e semestrale,</i></p> <p><i>pur in ciascun caso a) o b) che precede, mantenendo l'obbligo generale di trasmissione alle Autorità direttamente anche della reportistica trimestrale (non approvata dal consiglio di</i></p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>amministrazione).</p> <p>Infine, per il “Day 1 Reporting” su Solvency II, qualsivoglia prescrizione circa l’approvazione a livello di consiglio di amministrazione richiederà una comunicazione dell’IVASS con congruo anticipo alle imprese di assicurazione, vista la quasi necessaria convocazione da parte di queste ultime di un consiglio di amministrazione <i>ad hoc</i> rispetto a date già prefissate. Date che per alcune imprese – parte di gruppi di grosse dimensioni – possono essere già state fissate operativamente nel 2014 per l’anno 2016, con conferma già data nell’autunno 2015 per tutto il 2016 medesimo.</p>	Il commento è superato dai tempi
39	Ordine degli Attuari	37	1	<p>Con riferimento alla sola approvazione dei modelli di informativa quantitativa trimestrale, si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di lasciare alle singole Compagnie la possibilità di scegliere, come previsto dall'Orientamento n. 37 del documento recante “<i>Guidelines on reporting and public disclosure reporting</i>”, se sottoporle preliminarmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione o all’approvazione delle “...persons who effectively run the insurance or reinsurance undertaking”. Tra queste ultime, al momento non citate sul tema in questione nel Documento oggetto della presente consultazione, dovrebbe rientrare anche l’Alta Direzione, riprendendo la definizione riportata nel documento recante “<i>Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance</i>”: “persons who effectively run the undertaking’ cover members of the administrative, management or supervisory body taking into account national law, as well as members of the senior management. The latter includes persons employed by the undertaking who are responsible for high level decision making and for implementing the strategies devised and the policies approved by the administrative, management or supervisory body.”</p> <p>Tale possibilità potrebbe snellire il processo di approvazione dei modelli di informativa quantitativa trimestrale, specificando, nell’emanando Regolamento, che la scelta in oggetto dovrebbe essere rappresentata e inserita dalle Compagnie nel documento di cui al comma 5 dell’articolo 30 del Codice delle Assicurazioni recante “...politica per l’adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell’articolo 47-quarter..”.</p>	Cfr. la risoluzione al commento n. 37

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
40	UGF	37	1	Dopo la parola “ <i>transitorie</i> ” si propone di aggiungere la seguente espressione: “ di cui agli artt. 314 e 375 degli Atti Delegati ”. Inoltre, si propone di prevedere che i modelli di informativa quantitativa trimestrale possano essere approvati anche solo da parte dell'amministratore delegato oppure, ove non presente, del direttore generale (in qualità di persone che dirigono effettivamente l'impresa), come previsto dalle Guidelines EIOPA on reporting and public disclosure (Cfr. GL 37, 1.53). L'approvazione della reportistica trimestrale da parte dell'organo amministrativo risulterebbe infatti particolarmente onerosa dal punto di vista operativo, tenuto conto della quantità delle informazioni e dei tempi ristretti con cui - a regime - queste devono essere elaborate e trasmesse all'Autorità di Vigilanza, nonché dei tempi necessari per la predisposizione dei documenti consiliari e la trasmissione degli stessi, con adeguato anticipo, ai membri dell'organo amministrativo.	Commento superato Le disposizioni sul day 1 reporting sono state espunta dal Regolamento in quanto già pervenute in Istituto Proposta accolta Cfr. la risoluzione al commento n. 37
41	ANIA	38	2	Si propone di riformulare l'articolo tenendo conto di quanto previsto nel “ <i>Final Report on public consultation No. 14/047 on Guidelines on reporting and public disclosure</i> ”, Guideline 39 - 1.55 indicando come le spiegazioni debbano essere di natura qualitativa. Testo proposto “L'impresa fornisce spiegazioni di carattere qualitativo in ordine alle principali...”	Commento superato Cfr risoluzione al commento 40
42	ANIA	38	2	In tale articolo, viene richiesto all'impresa di fornire adeguate spiegazioni in ordine alle principali differenze tra i dati riportati nella valutazione di apertura ai sensi degli articoli 314, paragrafo 1, lettere a) e c). Con riferimento all'art. 314 comma 1 (c) degli Atti Delegati (MCR, SCR, eligible OF), non sembra praticabile la riconciliazione in apertura tra il margine richiesto nel regime Solvency 1 con l'SCR e MCR, e quindi la spiegazione delle principali differenze nella relazione qualitativa; si propone di eliminare il riferimento all'art. 314 comma 1 lettera c).	Commento superato Cfr. la risoluzione al commento n. 40

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
43	ANIA	38	3	Con riferimento all'art. 314 degli Atti Delegati, l'informativa qualitativa prevista al comma 1 (b) prevede il riferimento alle classi "sostanziali" di attività e passività, e non alla ripartizione definita nel QRT S.02.01 prevista da tale articolo; posto che il comma 1 (a) richiede la compilazione del QRT S.02.01 con la valutazione al 1.1.2016 delle attività e passività ai soli valori SII, e non richiede la riclassificazione dei valori statutory. Si propone la modifica di tale articolato per allinearsi alle disposizioni degli Atti Delegati (evitando l'onere aggiuntivo richiesto da IVASS) eliminando il riferimento al QRT S.02.01 e ripristinando il <i>wording</i> degli atti delegati.	Commento superato Cfr. la risoluzione ai commenti n. 40